



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*di concerto con*  
*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

DM. n. del

- VISTA la Direttiva 2009/12 CE del Parlamento e del Consiglio dell'11 marzo 2009, che ha stabilito principi comuni per la determinazione e la riscossione dei diritti aeroportuali negli aeroporti nazionali aperti al traffico civile;
- VISTO in particolare l'art.3 della predetta Direttiva, in base al quale *"Gli Stati membri provvedono affinché i diritti aeroportuali non creino discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto, conformemente al diritto comunitario. Ciò non esclude una modulazione dei diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi motivi ambientali. I criteri utilizzati per siffatta modulazione sono pertinenti, obiettivi e trasparenti."*;
- VISTO il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", che ha introdotto, al Capo II (artt. 71÷ 81), disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2009/12/CE,
- VISTO in particolare, l'art. 75 del menzionato decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, in base al quale *"I diritti aeroportuali sono applicati in modo da non determinare discriminazioni tra gli utenti dell'aeroporto. L'Autorità di vigilanza può, comunque, operare una modulazione degli stessi diritti aeroportuali per motivi di interesse pubblico e generale, compresi i motivi ambientali, con*



*impatto economico neutro per il gestore. A tal fine i criteri utilizzati sono improntati ai principi di pertinenza, obiettività e trasparenza."*

- VISTA la delibera CIPE n. 38 del 15 giugno 2007 (*GURI n. 221 del 22 settembre 2007*), con la quale, in attuazione dell'art. 11-*nonies*, comma 1 della citata legge n. 248/2005, è stato approvato il documento tecnico allegato alla medesima delibera intitolato «*Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva*»;
- VISTA la delibera CIPE n. 51 del 27 marzo 2008 (*GURI n. 128 del 3 giugno 2008*), con la quale il CIPE ha modificato il documento tecnico di cui alla delibera n. 38/2007;
- VISTO in particolare, il paragrafo 5.1. del predetto documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007, che assegna all'ENAC il compito di elaborare le "Linee Guida" applicative della medesima delibera;
- VISTO il decreto interministeriale 10 dicembre 2008 (*GURI n. 42 del 20 febbraio 2009*), di approvazione delle suddette «Linee guida»;
- VISTA la delibera CIPE n. 96 del 6 novembre 2009 (*GURI n. 161 del 13 luglio 2010*), che ha ulteriormente modificato il documento tecnico di cui alla delibera CIPE n. 38/2007;
- VISTA la procedura di infrazione 2013/2069 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, in considerazione che gli aeroporti italiani applicano diritti di approdo e partenza differenziati per voli comunitari (*voli Intra-UE*) e per quelli extracomunitari (*voli Extra-UE*), in contrasto con le previsioni dell'art. 3 della direttiva 2009/12/CE;
- RITENUTA la necessità di modificare le sopra citate "Linee guida" per adeguarle alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali;
- VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'ENAC in ordine all'adeguamento delle medesime "Linee guida" e trasmessa con nota n. 108084/DG del 20 settembre 2013;



## DECRETA

## Art. 1


1. Dalle "Linee Guida" citate in premessa, è eliminato ogni riferimento alla diversificazione dei diritti di a/p correlata all'origine e/o destinazione infra o extra comunitaria.
2. Il punto 11 della sezione 13.2 delle medesime "Linee Guida" è soppresso.
3. Il punto 12 della sezione 13.2 delle medesime "Linee Guida" è così modificato: "Tutti i corrispettivi regolamentati potranno essere differenziati al loro interno in conformità alla normativa nazionale e comunitaria sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori. Tenuto conto di quanto sopra, possono essere menzionati a titolo di esempio i seguenti casi:
  - a) differenziazione del diritto di approdo e partenza in relazione agli scaglioni di tonnellaggio;
  - b) differenziazione dei diritti e dei corrispettivi in genere in base alla fascia oraria e/o stagione di traffico (tariffe di congestione);
  - c) differenziazioni fra i diritti per collegamenti infra ed extra-comunitari, basate sulla considerazione dei costi relativi;
  - d) esclusione della possibilità delle cosiddette "tariffazioni a pacchetto", nella misura in cui impongano a determinati utenti aeroportuali oneri per servizi non richiesti; si potrà verificare l'opportunità di procedere all'unificazione dei corrispettivi di alcuni servizi, tenuto conto (i) dell'esistenza di una domanda congiunta per essi (ad esempio, inclusione dei costi dell'informativa al pubblico o di smistamento dei bagagli nei diritti di imbarco passeggeri, ecc.) e (ii) di considerazioni più generali di politica del trasporto (ad esempio, graduazione dei diritti sui passeggeri in transito e corrispondente trasferimento sui diritti per i passeggeri originanti, ecc.);



- e) valutazione altresì dell'opportunità di allocare i costi fra i servizi a domanda congiunta sulla base di considerazioni di sostenibilità (ad esempio diritti di a/p e diritti di sosta) per gli utenti."

Il presente decreto entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma,

Maurizio Lupi  


Fabrizio Saccomanni  


08   
pe